



Prot 1346
21/07/2022

Giustizia Sportiva

DECISIONE N.RO 2/2022

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Antonio AMATO – Componente

Avv. Antonio MENNUNI - Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 8 LUGLIO 2022 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 04/2022, nei confronti di:

- **Sig. Massimiliano MONDELLO quale atleta della ASD TT ENNIO CRISTOFARO**, per comportamento antisportivo ed in particolare per aver violato l'art. 2 del Regolamento di Giustizia Fitet nonché l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e nello specifico *"per aver preso parte in qualità di atleta della ASD TT Ennio Cristofaro all'incontro del Campionato Regionale Puglia gara di serie C2, gir. B, valido per l'accesso ai play off disputatosi in data 23 marzo 2022 presso il Palazzetto Raffaello Sanzio tra la ASD Circolo TT Molfetta e la ASD TT Ennio Cristofaro benchè in posizione irregolare"*;
- **ASD TT ENNIO CRISTOFARO in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. Modesto Dell'Aera** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia per la condotta antisportiva tenuta dal proprio tesserato Massimiliano MONDELLO come sopra indicato.

Acquisito il fascicolo della Procura Federale;

ITTF • ETTU



Sentita la Procura Federale;

Sentita la difesa delle parti incolpate;

CONSIDERATO

- che dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni rese in corso di istruttoria risulta documentalmente provato, pacifico ed incontestato :
 - che l'atleta Massimiliano Mondello abbia preso parte all'incontro del Campionato Regionale Puglia gara di serie C2, gir. B, valido per l'accesso ai play off disputatosi in data 23 marzo 2022 presso il Palazzetto Raffaello Sanzio tra la ASD Circolo TT Molfetta e la ASD TT Ennio Cristofaro;
 - che al momento dell'incontro di cui sopra, detto atleta versasse in posizione tesserativa irregolare in quanto, in base all'art. 5.2. del regolamento Attività a Squadre 2021/2022 parte generale, essendo inquadrato nella vigente classifica come "terza categoria fuori quadro", avrebbe dovuto essere tesserato entro le ore 24 del 14 dicembre 2021;
 - che invece il tesseramento dell'atleta incolpato con la ASD TT Ennio Cristofaro risulta essere stato perfezionato in data 22 marzo 2022;
 - che il fatto contestato ed ampiamente provato viola le norma richiamate nell'atto di deferimento;

RITENUTO

- che le deduzioni difensive dell'incolpato, il quale ha riferito di aver partecipato all'incontro in quanto sollecitato dal Presidente del sodalizio a causa dell'indisponibilità per Covid di uno degli atleti che avrebbe dovuto scendere in campo, se pur verosimili non possono avere efficacia scriminante, al pari della presunta non conoscenza dei regolamenti tecnici ;
- che pertanto va ritenuta sussistente – e come tale sanzionabile - la responsabilità disciplinare dell'atleta incolpato;
- che alla responsabilità ascritta all'atleta consegue ex art. 9 comma 1 Reg. Giur. quella oggettiva del sodalizio ASD TT Ennio Cristofaro chiamato a rispondere *"dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere"* :

P.Q.M.

Delibera all'unanimità:

- 1) di **sanzionare** l'atleta Massimiliano Mondello per le violazioni a lui contestate con la sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- 2) di **sanzionare** la ASD TT ENNIO CRISTOFARO, in Persona del Presidente pro-tempore, per la violazione di cui all'art. 9 del Regolamento di Giustizia e dunque a titolo di responsabilità oggettiva, con la multa di Euro 300,00 (trecento/00).

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.

Così pronunciato in Roma, 08 LUGLIO 2022

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Antonio Amato

Il componente F.to Avv. Antonio Mennuni